la società di leasing abbia anche avviato e proseguito le procedure di legge per il recupero dei beni e dopo la risoluzione la società di leasing non abbia più incassato alcun importo relativo all'utilizzo del bene.

(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 6 agosto 2013 — Sarah Nagy/Marcel Nagy

(Causa C-442/13)

(2013/C 325/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Sarah Nagy

Resistente: Marcel Nagy

Questioni pregiudiziali

1) Se si debba considerare che sono state proposte domande «tra le stesse parti» ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (1), quando in un procedimento un minore fa valere nei confronti del padre il suo diritto a percepire il credito alimentare per il passato e quello in corso, mentre, nell'ambito di una causa di divorzio, il padre chiede di determinare la propria obbligazione di mantenimento nei confronti del minore, nonché la prestazione dovuta alla madre, per il periodo successivo al divorzio.

2) In caso di risposta affermativa a tale questione: Se, nel caso in cui in uno dei due procedimenti l'avente diritto al mantenimento faccia valere il proprio credito alimentare in corso, mentre nell'altro procedimento il debitore legale degli alimenti chieda di far decorrere l'obbligazione da un momento successivo, si debba considerare che, a partire da tale data successiva, siano state proposte domande aventi «il medesimo oggetto e il medesimo titolo» ai sensi dell'articolo 12 del regolamento.

(1) GU L 7, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Brașov (Romania) il 7 agosto 2013 — Imre Solyom, Luiza Solyom/Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Brașov

(Causa C-444/13)

(2013/C 325/24)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Brașov

Parti

Ricorrenti: Imre Solyom, Luiza Solyom

Convenuta: Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Brașov

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 73 e 78 della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio debbano essere interpretati nel senso che, ove le parti stabiliscano con contratto di compravendita un prezzo definitivo e irrevocabile, e successivamente le autorità fiscali considerino l'operazione di vendita come soggetta a imposizione a causa della riqualificazione del venditore come soggetto passivo, la relativa imposta sul valore aggiunto si considera inclusa nel prezzo, oppure si aggiunge a tale prezzo. In altri termini, quale sia la base imponibile per una siffatta cessione.

(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) il 12 agosto 2013 — Germanwings GmbH/Ronny Henning

(Causa C-452/13)

(2013/C 325/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Salzburg

Parti

Appellante e convenuta: Germanwings GmbH

Ricorrente: Ronny Henning

Questioni pregiudiziali

Se, ai fini della nozione di «orario di arrivo» utilizzata negli articoli 2, 5 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 ([1]), occorra far riferimento:

a) al momento in cui l'aeromobile atterra sulla pista («touchdown»);

b) al momento in cui l'aeromobile ha raggiunto la posizione di parcheggio e sono azionati i freni di stazionamento o sono posizionati i freni a ceppi («orario di arrivo alla rampa»);

c) al momento di apertura dei portelloni dell'aeromobile;

d) a un momento definito dalle parti nell'ambito della loro autonomia privata.

([1]) GU L 46, pag. 1.

Impugnazione proposta il 12 agosto 2013 da Cooperative Italiane, Cooperativas Agro-alimentarias, Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (Felcoop) avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 30 maggio 2013, causa T-454/10, Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav), Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon)/ Commissione europea

(Causa C-455/13 P)

(2013/C 325/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Confederazione Cooperative Italiane, Cooperativas Agro-alimentarias, Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (Felcoop) (rappresentanti: M. Merola, M. C. Santacroce, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav), Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon), Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA), Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

— annullare in toto la sentenza impugnata;

— dichiarare irricevibile il ricorso dei trasformatori industriali di ortofrutticoli e, di conseguenza, accogliere le conclusioni presentate dalle ricorrenti in primo grado;

— in subordine, qualora la Corte dovesse decidere che i ricorsi di annullamento sono ricevibili (quod non), annullare la sentenza impugnata per errori di diritto gravi e manifesti, nonché per motivazione carente e contraddittoria, come spiegato nell'impugnazione, e rinviare la causa al Tribunale per l'esame nel merito;

— in subordine, qualora la Corte dovesse decidere di confermare (quod non) la valutazione del Tribunale nel merito, annullare la parte della sentenza riguardante gli effetti dell'annullamento dell'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento n. 543/2011 ([1]), in quanto basata su una motivazione contraddittoria che è altresì in contrasto con i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, data la durata e il funzionamento dei programmi operativi;

— condannare le ricorrenti in primo grado alle spese di entrambi i gradi di giudizio o riservare le spese del procedimento di primo grado e del procedimento d'impugnazione qualora la causa venga rinviata al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che, nella sentenza impugnata, il Tribunale:

— ha valutato erroneamente la ricevibilità del ricorso nella causa T-454/10, nei limiti in cui fa riferimento all'allegato VIII del regolamento n. 1580/2007 ([2]), in particolare avendo considerato che l'allegato VIII fosse un tutt'uno con l'articolo 52, paragrafo 2 bis, secondo comma, del richiamato regolamento, e e non avendo compreso che quest'ultima disposizione non ha modificato il contenuto dell'allegato VIII, che ha sempre ammesso finanziamenti e investimenti dell'Unione nell'ambito di talune attività di trasformazione;

— ha valutato erroneamente la legittimazione delle ricorrenti in primo grado ad agire per l'annullamento ai sensi dell'articolo 263, paragrafi 4 e 6, TFUE;

— ha dichiarato erroneamente che le disposizioni controverse sono state adottate in violazione del regolamento unico OCM, presumendo a torto che tale regolamento escludesse dall'ambito dei finanziamenti europei tutte le attività effettuate dalle organizzazioni di produttori diverse dalla produzione di prodotti freschi (destinati al consumo o alla trasformazione);

— ha applicato erroneamente il principio di non discriminazione, confondendolo con il principio della concorrenza non falsata tra operatori economici eguali, trascurando il fatto che il settore agricolo è soggetto a regole proprie nell'ambito della politica agricola comune;